


ROMA



Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica
Direzione

 ROMA CAPITALE	92
2 - NOV. 2021	
DIP. PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA	
Prot. n. QI 184858	

All' ACEA Innovation srl
PEC acea.innovation@pec.aceaspa.it

Ai Municipi da I a XV
Direzioni Tecniche

e, p.c. All' Avvocatura Capitolina

Oggetto: Riscontro alla PEC del 25.10.2021 inerente la richiesta di informazioni da parte dell'ACEA Innovation, pervenuta con prot. QI/182548 del 27.10.2021, relativa alla correttezza o meno della procedura della CILA, per l'installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici su aree di proprietà privata annesse a fabbricati.

In riferimento al quesito posto da codesta Azienda, si rappresenta quanto segue.

L'ACEA Innovation srl in indirizzo, chiede un chiarimento relativo:

alla correttezza o meno della procedura della CILA di cui all'art. 6-bis del DPR 380/2001, per l'installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici su aree di proprietà privata annesse ai fabbricati e degli eventuali diritti di segreteria.

Con riferimento al quesito posto si rappresenta che il Glossario per l'Attività Edilizia Libera (AEL - art. 6 del DPR 380/2001), approvato con Decreto del 2.03.2018 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero delegato per la Semplicazione e la Pubblica Amministrazione, individua tra le Attività di Edilizia Libera anche quelle relative alla "Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o messa a norma di punto di ricarica per veicoli elettrici" (cfr. voce n. 25).

Dette opere possono essere quindi eseguite, per effetto dell'art. 6 del DPR 380/2001, senza alcun titolo abilitativo, *nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia (in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42/2004, pertanto non necessitano di CILA e consequenzialmente di pagamento di diritti di segreteria.*

Nei termini suestesi è reso il richiesto chiarimento.


Arch. Vito Focco Panetta


Il Direttore
Cinzia Esposito